



18962/09

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi civili  
Sezione Tributaria

composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Fernando	LUPI	presidente
dott. Aurelio	CAPPABIANCA	consigliere rel.
dott. Camilla	DI IASI	consigliere
dott. Antonino	DI BLASI	consigliere
dott. Luigi Alessandro	SCARANO	consigliere

Oggetto

Iva - condono ex art. 9, comma 4, l. 289/2002 - credito di imposta fondato su fatture per operazioni inesistenti - automatica del rimborso - esclusione.

R.G.N. 4.746/09

Cron. 18962

Rep.

C.c. 10.6.20.0

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;


Richiesta copia studio  
dal Sig.  
per ditti € ...  
Il ...

IL CANCELLIERE

- ricorrente -

contro

[Redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri Favarelli n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Glendi e Paolo Centore;



- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. XXXVIII, n. 89, depositata il 28.10.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all'art. 380 bis, comma 3, c.p.c.;

udito, per il controricorrente, l'avv. Luigi Manzi;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Pierfelice Pratis, che ha concluso, in adesione alla relazione, per l'accoglimento del ricorso;

\*\*\*\*\*

Premesso:

- che, nella dichiarazione iva per l'anno 2000, la società contribuente pose in compensazione con l'imposta dovuta (esponendo peraltro eccedenza a credito) il credito d'imposta maturato presso società controllata, sul presupposto della ricorrenza dei requisiti della cd. "iva di gruppo";

- che l'importo compensato fu recuperato a tassazione dall'Agenzia, essendo emerso che il credito iva maturato presso la società controllata era stato





costituito attraverso fatture passive relative ad operazioni inesistenti, e l'avviso di accertamento corrispondentemente emesso fu impugnato dalla società contribuente, la quale, tra l'altro, dedusse l'inammissibilità dell'azione accertatrice per effetto dell'intervenuta definizione ai sensi dell'art. 9 l. 89/2002;

- che l'adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all'appello della società contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

- che il nucleo essenziale della decisione impugnata recita: "Il Collegio prende atto che, per quanto risulta in atti, il credito iva esposto in dichiarazione dalla società  proviene dal trasferimento infra gruppo dalla controllata  e che detto credito non è stato chiesto a rimborso bensì utilizzato in compensazione di altre imposte. Il collegio osserva quindi che, secondo la Corte costituzionale, il vaglio dell'Amministrazione finanziaria sui crediti Iva in presenza di condono è limitato alle ipotesi di richiesta di rimborso e che, in conseguenza, nel caso in esame deve essere applicato



il dettato letterale dell'art. 9 della Legge 289/2002, che prevede la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario, senza modifica alcuna dell'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle diverse imposte. Perciò, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento deve essere annullato. Restano assorbite le restanti eccezioni ed istanze”;

rilevato:

- che, avverso tale decisione, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289” e formulando il seguente quesito: “se, con riferimento a periodi d'imposta per i quali il contribuente abbia aderito al c.d. “condono tombale” di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia consentito all'Amministrazione finanziaria accertare l'inesistenza del diritto alla detrazione dell'iva - allegando che esso è fondato su fatture passive relative ad operazioni inesistenti - e, per l'effetto, disconoscere il diritto al rimborso eventualmente richiesto, ovvero negare il diritto al riporto dell'eccedenza di credito



nell'esercizio successivo, ovvero, ancora, riprendere a tassazione l'imposta non versata per effetto della detrazione, senza che rilevi che l'eccedenza di credito sia maturata presso soggetto diverso dal contribuente, il quale ha usufruito della detrazione in applicazione del regime della c.d. "iva di gruppo" di cui all'art. 73, comma 3, del D.P.R. 63 3/72";

- che la società contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

- che questa Corte ha già puntualizzato che, in tema di condono fiscale, la previsione dell'art. 9, 9° comma, l. 289/2002, per il quale la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all'Ufficio il potere di contestare il credito; con la conseguenza che, quando sia stato chiesto il rimborso dell'iva e l'Ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni inesistenti, l'Erario non è tenuto, per automatico effetto del



condono, a procedere al rimborso, né gli è inibito l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del Fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio (cfr. Cass. 375/09);

ritenuto:

- che il ricorso dell'Agenzia si rivela, pertanto manifestamente fondato, sicché va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

- che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

P. Q. M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10



giugno 2010.

Il presidente

IL CANCELLIERE GI  
Giuseppina Oddo

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1976  
N. 1770/B. ALL. B - N. 2  
MATERIA TRIBUTARIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma

31 AGO. 2010

IL CANCELLIERE